



Camera di Commercio
Pisa

STATUTO della Camera di Commercio di Pisa

*Approvato con delibera del Consiglio camerale
n. 22 del 18 dicembre 2015*

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI | 5 |
| Articolo 1 - Natura e sede | 5 |
| Articolo 2 - Insegne | 5 |
| Articolo 3 - Compiti e funzioni | 5 |
| Articolo 4 - Principi ispiratori dell'attività | 7 |
| Articolo 5 - Autonomia statutaria e regolamentare | 7 |
| Articolo 6 - Relazioni con il sistema camerale | 7 |
| TITOLO II - ORGANI | 8 |
| CAPO I - GLI ORGANI | 8 |
| Articolo 7 - Gli Organi camerali | 8 |
| CAPO II - IL CONSIGLIO | 8 |
| Articolo 8 - Composizione e durata | 8 |
| Articolo 9 - Funzioni del Consiglio camerale | 8 |
| Articolo 10 - Diritti e doveri dei consiglieri | 9 |
| Articolo 11 - Cessazione dalla carica di consigliere | 9 |
| Articolo 12 - Funzionamento del Consiglio camerale | 10 |
| CAPO III - LA GIUNTA | 11 |
| Articolo 13 - Natura composizione e durata | 11 |
| Articolo 14 - Funzioni della Giunta camerale | 11 |
| Articolo 15 - Modalità di elezione della Giunta camerale | 13 |
| Articolo 16 - Funzionamento della Giunta camerale | 13 |
| Articolo 17 - Componenti della Giunta camerale | 14 |
| CAPO IV - IL PRESIDENTE | 14 |
| Articolo 18 - Il Presidente della Camera di Commercio | 14 |

| | |
|--|-----------|
| Articolo 19 - Il Vicepresidente della Camera di Commercio | 14 |
| CAPO V - CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA | 15 |
| Articolo 20 - Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio: decadenza - dimissioni | 15 |
| Articolo 21 - Obbligo di astensione | 15 |
| CAPO VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 16 |
| Articolo 22 - Il Collegio Revisori - Composizione | 16 |
| Articolo 23 - Funzionamento del Collegio dei Revisori | 16 |
| Articolo 24 - Competenze del Collegio dei Revisori | 17 |
| TITOLO III - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE | 17 |
| Articolo 25 - Ordinamento della Camera di Commercio | 17 |
| Articolo 26 - Il Segretario Generale | 17 |
| Articolo 27 - La Dirigenza | 18 |
| Articolo 28 - Forme di valutazione | 19 |
| Articolo 29 - Il Personale | 19 |
| TITOLO IV - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE | 19 |
| CAPO I - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE | 19 |
| Articolo 30 - Partecipazioni | 19 |
| Articolo 31 - Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi ed associazioni | 20 |
| CAPO II - LE AZIENDE SPECIALI | 20 |
| Articolo 32 - Aziende Speciali | 20 |
| Articolo 33 - Istituti di partecipazione | 21 |
| Articolo 34 - Istanze e proposte | 21 |
| Articolo 35 - Consulta delle professioni | 21 |

| | |
|---|-----------|
| Articolo 36 -Gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio | 22 |
| Articolo 37 - Pubblicità ed entrata in vigore | 22 |
| Articolo 38 - Revisione dello statuto | 22 |
| Articolo 39 - Norma transitoria | 22 |
| Articolo 40 - Norma di rinvio | 23 |
| ALLEGATO A) ALLO STATUTO | 24 |

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Natura e sede

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa, di seguito denominata Camera di Commercio, istituita con R.D. n. 929 del 16 ottobre 1862, è ente pubblico dotato di autonomia funzionale, che svolge nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e del presente Statuto.

La Camera di Commercio di Pisa ha sede in Pisa e può dotarsi di uffici distaccati.

Articolo 2 - Insegne

Il sigillo della Camera di Commercio è costituito da: un'immagine grafica raffigurante un'aquila con le ali spiegate che regge con gli artigli un sacco legato, circondata dalla scritta S (sigillum) CONSULUM UNIVERSITATIS MERCATO (rum) CIVITATIS PISA (rum).

Il logo della Camera di Commercio è costituito dal sigillo posto a sinistra del marchio del sistema camerale, rappresentato da un segno grafico di colore rosso scuro costituito da una linea orizzontale con estremità sinistra arrotondata e estremità destra squadrata, entrambe rivolte verso l'alto, simboleggianti la C di "Camere di commercio" e la I di "Italia" unite in un "contenitore dinamico" che richiama la prua di una nave. Sopra il segno distintivo è posizionato il logo-tipo riportante la dicitura "Camera di Commercio di Pisa" in grigio.

Articolo 3 - Compiti e funzioni

La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite ad altri soggetti, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.

La programmazione degli interventi economici è formulata in coerenza con quella dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni.

La Camera di Commercio, in particolare, svolge, anche in forma associata, le funzioni e i compiti relativi a:

- tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge;
- promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche, collaborando con le altre amministrazioni pubbliche per garantire la piena operatività della Comunicazione Unica e dello Sportello Unico delle Attività Produttive;

- promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
- realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
- supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello Sviluppo Economico;
- promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
- costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
- predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
- vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
- raccolta degli usi e delle consuetudini;
- cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni;
- costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio;
- promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 del codice civile e delle successive leggi che regolano la materia;
- formulazione di pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione e agli enti locali sulle questioni che comunque interessino le imprese della propria circoscrizione territoriale.

La Camera di Commercio singolarmente o in forma associata, esercita inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalle Regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la propria azione al principio di sussidiarietà.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio può promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

La Camera di Commercio ha facoltà di costituire aziende speciali, operanti secondo le norme di diritto privato, per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia locale.

La Camera di Commercio, anche in collaborazione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana e con l'Unione Nazionale delle Camere di

Commercio, può partecipare agli accordi di programma ed alle altre iniziative rientranti nella programmazione negoziata.

Articolo 4 - Principi ispiratori dell'attività

La Camera di Commercio impronta la propria attività a criteri di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità, semplificazione, integrità e pari opportunità.

La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, di collaborazione e cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali, con gli altri enti pubblici e con gli organismi espressione delle categorie imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.

Articolo 5 - Autonomia statutaria e regolamentare

La Camera di Commercio ha autonomia statutaria e regolamentare che esplica nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

Lo Statuto camerale stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerali.

La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto, nelle materie di propria competenza e in quelle delegate dallo Stato o dalle Regioni e nei casi previsti dallo Statuto.

I regolamenti sono adottati con delibera del Consiglio camerale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.

Articolo 6 - Relazioni con il sistema camerale

La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato.

La Camera di Commercio è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la tenuta integrata del Registro delle Imprese e degli altri registri, albi e ruoli, ovvero dalle altre funzioni previste dall'ordinamento per i quali si richiede una gestione a livello di rete.

TITOLO II - ORGANI

CAPO I - GLI ORGANI

Articolo 7 - Gli Organi camerali

Sono organi della Camera di Commercio:

- il Consiglio;
- la Giunta;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

CAPO II - IL CONSIGLIO

Articolo 8 - Composizione e durata

Il Consiglio è composto da 28 membri ripartiti secondo quanto risulta dall'allegato A allo statuto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti, cui spetta designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.

Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.

Lo scioglimento del Consiglio camerale si verifica nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

I Consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Articolo 9 - Funzioni del Consiglio camerale

Il Consiglio è l'organo generale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica. Esso determina gli indirizzi generali e programmatici della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio:

- predisporre e approva lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
- elegge, tra i suoi componenti, il Presidente;

- elegge, tra i suoi componenti la Giunta;
- nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
- approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio sulla base delle proposte della Giunta;
- determina gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio, e delle aziende speciali secondo le disposizioni di legge;
- esprime pareri e formula proposte alla Giunta;
- adotta il regolamento per il proprio funzionamento;
- adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.

Articolo 10 - Diritti e doveri dei consiglieri

I consiglieri camerali rappresentano la comunità economica locale, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.

Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto a:

- esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
- chiedere notizie e chiarimenti sull'attività camerale e delle aziende speciali e formulare eventuali proposte;
- intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- ottenere copie di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento sul funzionamento, da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. I consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato.

I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità e imparzialità.

Articolo 11 - Cessazione dalla carica di consigliere

I consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o morte.

Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.

I consiglieri decadono dalla carica:

- per la perdita dei requisiti previsti dalla legge per la loro nomina;
- per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge;

- nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio.

Il Presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un consigliere, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza e della nomina del sostituto.

Il Presidente procede analogamente nei casi di morte o dimissioni di consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge.

I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del Consiglio.

Articolo 12 - Funzionamento del Consiglio camerale

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno in quattro sessioni entro i termini previsti dalla legge rispettivamente per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento.

Il Consiglio si riunisce inoltre quando venga convocato dal Presidente di sua iniziativa, ovvero su richiesta della Giunta o di almeno 9 consiglieri, con l'indicazione in tal caso degli argomenti che si intendono trattare.

Il Consiglio è organo collegiale e svolge in tale forma le proprie funzioni.

Le riunioni sono convocate mediante avviso, inoltrato per telegramma, fax o posta elettronica, o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno 7 giorni prima della riunione. Per ragioni di urgenza il consiglio può essere convocato con avviso spedito almeno 3 giorni prima della riunione; con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa delega di voto.

Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica.

Per l'elezione del Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri pari alla maggioranza prevista per la elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dai regolamenti o dal presente Statuto.

Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s'intende respinta. Lo scrutinio segreto si adotta per le deliberazioni concernenti persone o quando lo richieda almeno la maggioranza dei presenti.

L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto o per acclamazione; l'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto. La nomina dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti avviene a scrutinio palese.

A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, ovvero nei casi previsti dal regolamento di funzionamento, le riunioni del Consiglio sono pubbliche. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei Revisori dei conti ed il Segretario Generale.

Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, anche per la trattazione di specifici argomenti, dirigenti o funzionari della Camera o delle aziende speciali e rappresentanti degli organismi del sistema camerale.

CAPO III - LA GIUNTA

Articolo 13 - Natura composizione e durata

La Giunta Camerale è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio ed è presieduta dal Presidente.

La Giunta Camerale è composta dal Presidente e da un numero di membri variabile da un minimo di 4 ad un massimo di 8; il numero è determinato dal Consiglio con votazione immediatamente precedente a quella di elezione della Giunta, con la maggioranza prevista dall'art. 12 comma 6.

È comunque garantita nella Giunta la rappresentanza di almeno un membro eletto in rappresentanza di ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

All'interno della Giunta deve essere garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi.

Articolo 14 - Funzioni della Giunta camerale

La Giunta Camerale:

- elegge nel proprio seno il Vicepresidente;
- adotta il regolamento per il proprio funzionamento interno;
- attua gli indirizzi generali determinati dal Consiglio;
- adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività, nonché, su proposta del Segretario Generale, i provvedimenti riguardanti la programmazione triennale del personale;

- predisporre per l'approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
- delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni, sulla costituzione di aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
- delibera l'eventuale istituzione di uffici distaccati nei comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
- delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
- delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture d'interesse generale di livello locale, regionale o nazionale, anche mediante finanza di progetto, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
- delibera sulla costituzione della Camera arbitrale e degli Organismi di mediazione, nonché sulla predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, in base ai regolamenti adottati dal Consiglio;
- delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 c.c.;
- formula – sentito il Consiglio camerale o su proposta di questo – pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione, nonché agli altri enti che nella medesima hanno la propria sede;
- definisce gli obiettivi ed i progetti da attuare nella gestione amministrativa;
- svolge, avvalendosi dell'organismo indipendente di valutazione, l'attività di valutazione e controllo strategico delle attività e dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e agli obiettivi individuati, anche con riferimento agli obiettivi assegnati al Segretario Generale ed alle aziende speciali;
- designa il Segretario Generale e, su proposta di questo, indica il dirigente camerale che assume l'incarico di Vice Segretario Generale Vicario;
- provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio e, in particolare, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese.

Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente, ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 15 - Modalità di elezione della Giunta camerale

Ciascun consigliere, nell'elezione dei membri di Giunta, può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei componenti la Giunta medesima, con arrotondamento all'unità inferiore.

L'elezione avviene a scrutinio segreto nella riunione di Consiglio immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.

In caso di parità di voti, il Presidente procede immediatamente all'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.

Per ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura entra prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante di settore che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti o in caso di parità di voti, si procede al ballottaggio di cui al comma 3.

Ove non risulti rispettata la previsione di cui all'art. 13 comma 5, il Presidente, al fine di garantire l'osservanza della norma, procede ad una nuova votazione.

Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta di Consiglio.

Articolo 16 - Funzionamento della Giunta camerale

Le riunioni della Giunta camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica fra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Non è ammessa possibilità di delega del voto.

Le deliberazioni della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di Statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le convocazioni avvengono mediante avviso, inoltrato per telegramma, fax o posta elettronica, o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta; per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

La Giunta viene convocata dal Presidente della Camera di Commercio o su suo ordine. In via straordinaria può essere convocata quando lo richiedano almeno quattro componenti, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

La Giunta Camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta, con le medesime modalità di cui al precedente comma 3. Con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.

Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano; per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richieda almeno la maggioranza dei componenti presenti.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei Revisori dei conti ed il Segretario Generale. Possono altresì intervenire funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.

Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico ed economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.

Articolo 17 - Componenti della Giunta camerale

I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale e nel rispetto dei principi ispiratori dell'attività della Camera di Commercio.

I componenti della Giunta rappresentano e perseguono gli interessi dell'economia locale senza vincolo di mandato; essi sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato

CAPO IV - IL PRESIDENTE

Articolo 18 - Il Presidente della Camera di Commercio

Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera.

Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 580/93.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.

In caso di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta. I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per due sole volte.

Articolo 19 - Il Vicepresidente della Camera di Commercio

Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta Camerale, a maggioranza dei presenti nella prima seduta. Nella seconda votazione, da tenersi

nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.

Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente o della Giunta.

CAPO V - CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 20 - Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio: decadenza – dimissioni

Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta Camerale cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.

Le cause di decadenza del Presidente e dei componenti della Giunta Camerale sono stabilite dalla legge; la decadenza è disposta dal Presidente della Giunta Regionale. La cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti della Giunta comporta la decadenza di essa e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.

La decadenza dalla carica di consigliere determina quale effetto la decadenza da Presidente e da membro della Giunta.

Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta Camerale sono presentate per iscritto al Consiglio Camerale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.

In caso di dimissioni o decadenza, la Giunta Camerale rimane in carica sino all'elezione della nuova Giunta.

Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, per la quale il Consiglio sarà convocato non oltre 60 giorni dalla data di inizio della vacanza.

Articolo 21 - Obbligo di astensione

Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e comunque ogniquale volta abbiano interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. In questi casi hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.

Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal un componente dell'organo collegiale più giovane d'età.

CAPO VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 22 - Il Collegio Revisori – Composizione

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei Revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del Collegio quest'ultimo sarà sostituito da uno dei membri supplenti, in attesa che il soggetto che ha designato il membro effettivo cessato sostituisca con le modalità di legge e di Statuto il proprio membro. Il Consiglio attiva le procedure per la sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel collegio.

I principi di cui al comma 3 si applicano anche al Collegio dei Revisori delle aziende speciali.

In ogni caso dovrà essere rispettato il principio della pari opportunità.

Articolo 23 - Funzionamento del Collegio dei Revisori

Il Collegio è convocato dal suo Presidente per propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un componente effettivo.

Le convocazioni avvengono mediante avviso, inoltrato per posta elettronica o con qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione.

E' ammessa eccezionalmente la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 24 - Competenze del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta. Riferisce al Presidente – che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio – sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.

I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia collegialmente che individualmente, ad ispezioni e controlli, ed hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili. Qualora essi procedano individualmente, i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori dei conti svolge, altresì, i compiti previsti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO III - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

Articolo 25 - Ordinamento della Camera di Commercio

La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della rispondenza dei risultati all'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale ed ai Dirigenti.

La Camera di Commercio di Pisa è una struttura organizzativa complessa e disciplina con appositi provvedimenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza, flessibilità, garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 26 - Il Segretario Generale

Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio di cui all'art. 16 D. Lgs 165/2001; egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti coordinandone l'attività.

In particolare:

- cura l’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
- nell’ambito dell’attività di programmazione dell’Ente definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane ed economico-finanziarie;
- coadiuva il Presidente nella sua attività e nell’esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta;
- ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta, svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute di Consiglio e Giunta, eventualmente coadiuvato da funzionario camerale dallo stesso appositamente incaricato, con facoltà di intervenire esprimendo pareri e formulando proposte in merito agli argomenti in discussione;
- adotta gli atti relativi all’organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura funzionale della Camera;
- adotta i provvedimenti amministrativi comunque occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
- dirige, coordina e controlla l’attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove l’adozione a carico degli stessi delle misure sanzionatorie a seguito di eventuali accertamenti negativi;
- promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nelle materie di competenza;
- richiede pareri ad organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- svolge l’attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- decide i ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo Statuto, nonché quelle previste dai regolamenti camerale.

Il Segretario Generale è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta camerale, con le modalità previste dalla legge.

La Giunta con propria deliberazione, su proposta del Segretario Generale, individua il dirigente che assume le funzioni vicarie di quest’ultimo. In caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del dirigente di cui al precedente comma, le funzioni sono svolte dal dirigente più anziano nella qualifica.

Articolo 27 - La Dirigenza

Ai dirigenti spetta l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nell’ambito del budget loro assegnato. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

I dirigenti esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

In particolare:

- curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi, ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- nominano i responsabili dei procedimenti nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, poteri sostitutivi;
- dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono;
- formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale;
- provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla propria area;
- svolgono tutti gli altri compiti loro delegati dal Segretario Generale.

Articolo 28 - Forme di valutazione

La Camera di Commercio assicura attraverso idonei strumenti il controllo interno ed esterno dell'organizzazione amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione del personale, ivi compreso quello con incarico dirigenziale, ed il controllo strategico in conformità con le vigenti disposizioni.

Articolo 29 - Il Personale

Al Personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.

La dotazione organica del Personale è determinata dalla Giunta con cadenza triennale, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.

La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione al fine di favorire la crescita professionale del Personale.

TITOLO IV - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 30 – Partecipazioni

La Camera di Commercio per il raggiungimento dei propri scopi, direttamente od in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati, promuove, realizza e gestisce

strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale.

La Camera di Commercio, nell'interesse delle imprese e del mercato, assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, enti, consorzi aventi personalità giuridica, e a fondazioni. Può costituire o partecipare ad altre forme associative che abbiano per oggetto obiettivi ed iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza. Ai fini della partecipazione, la Camera effettua le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle proprie finalità istituzionali.

L'assunzione di partecipazioni in soggetti che prevedano il pagamento di contributi annuali o straordinari di gestione, deliberati dai propri organi, non è consentita, se non quando sia espressamente previsto che l'obbligo di pagamento del contributo sia vincolante per la Camera soltanto dopo l'approvazione della Giunta, ovvero quando sia possibile esercitare immediatamente incondizionato diritto di recesso della Camera.

Articolo 31 - Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi ed associazioni

I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli Enti partecipati nonché di indipendenza e di autonomia nei confronti degli enti stessi, oltre ai requisiti necessari secondo le normative vigenti.

I medesimi rappresentanti redigono e presentano, almeno annualmente agli organi della Camera, relazioni dettagliate sulla gestione e sui progetti di sviluppo dell'Ente cui sono preposti.

CAPO II - LE AZIENDE SPECIALI

Articolo 32 - Aziende Speciali

La Camera di Commercio, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato e nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, Aziende Speciali secondo le disposizioni del codice civile, nell'ambito delle indicazioni programmatiche delineate dal Consiglio.

Le Aziende Speciali sono organismi strumentali della Camera di Commercio comunque dotate di soggettività tributaria e, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria e agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta camerale. La Camera di Commercio può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del

proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

Per la realizzazione delle attività, nel rispetto comunque delle normative vigenti, le Aziende Speciali possono operare direttamente o stipulando accordi e convenzioni di collaborazione con altri Enti ed organismi pubblici e privati di comprovate professionalità, competenze ed esperienze professionali nei singoli settori di intervento, fermo restando che rimanga in capo all'azienda stessa l'attività prevalente.

Le Aziende Speciali sono disciplinate da un proprio Statuto approvato dalla Giunta Camerale; operano, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato.

Le Aziende Speciali sono costituite con deliberazione di Giunta Camerale.

La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle Aziende con la Camera per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.

Gli amministratori ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle Aziende Speciali sono nominati dalla Giunta Camerale, secondo criteri e modalità stabiliti dagli Statuti delle Aziende e dalla normativa vigente, nel rispetto delle pari opportunità.

Articolo 33 - Istituti di partecipazione

La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, può promuovere la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività ed i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla Giunta camerale.

Articolo 34 - Istanze e proposte

I soggetti appartenenti al sistema delle imprese, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, dei consumatori e gli ordini professionali, possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte sulle materie di competenza dell'ente camerale.

Articolo 35 - Consulta delle professioni

È istituita la Consulta delle professioni, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio, che designa il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.

Fanno parte della Consulta i rappresentanti dei collegi professionali e delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a

prevalente indirizzo giuridico-economico, scelti tra quelli che hanno manifestato interesse a farne parte.

La Consulta è nominata dalla Giunta ed esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio.

La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.

La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

Articolo 36 -Gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è disciplinata da apposito Regolamento secondo le norme vigenti ed è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

Articolo 37 - Pubblicità ed entrata in vigore

Lo statuto ed i regolamenti sono pubblicati in modo permanente sul sito web della Camera di Commercio.

Copia dello statuto e delle sue modificazioni è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico.

Lo statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo camerale on line.

Articolo 38 - Revisione dello statuto

Le modifiche al presente statuto sono approvate con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per la sua approvazione.

La proposta di modifica può essere presentata dalla Giunta Camerale o da almeno la metà dei consiglieri.

Articolo 39 - Norma transitoria

Le disposizioni relative alla composizione del Consiglio e della Giunta e alle relative modalità di costituzione, nonché quelle relative al funzionamento della Giunta troveranno prima applicazione in occasione del rinnovo degli organi successivo all'approvazione del presente statuto. Fino a tale data continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Articolo 40 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Allegato A) allo Statuto

Composizione del Consiglio camerale

1. Il Consiglio è composto da 28 consiglieri, di cui:

- n. 1 in rappresentanza del settore agricoltura
- n. 4 in rappresentanza del settore artigianato
- n. 5 in rappresentanza del settore industria
- n. 5 in rappresentanza del settore commercio
- n. 1 in rappresentanza del settore cooperative
- n. 2 in rappresentanza del settore turismo
- n. 2 in rappresentanza del settore trasporto e spedizioni
- n. 1 in rappresentanza del settore credito e assicurazioni
- n. 4 in rappresentanza del settore servizi alle imprese
- n. 1 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
- n. 1 in rappresentanza delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti
- n. 1 in rappresentanza degli ordini e associazioni dei liberi professionisti